

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FATUZZO, ARRIGHI, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CANNELLA, CIERIELLI, GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FRAGALÀ, GALLO, GERACI, LA GRUA, LAMORTE, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MAGGI, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, RAISI, RAMPONI, ROSITANI, SERENA, STRANO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA

Modifica all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
in materia di edilizia scolastica

Presentata il 6 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, recante « Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica », sono stati stabiliti le caratteristiche dell'edilizia scolastica (dimensione e caratteristiche delle aule, dei corridoi, delle aeree verdi, delle mense, delle cucine, delle palestre, eccetera), nonché i principi di localizzazione (bacino d'utenza) delle scuole.

Successivamente, la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante « Norme per l'edilizia

scolastica », all'articolo 5 ha previsto l'adozione da parte dei Ministri competenti di nuove norme tecniche-quadro, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

A distanza di quasi sette anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, non solo risulta che tali norme non siano state ancora adottate ma quel che è più grave è che ancora oggi nel nostro Paese si verificano gravissime tragedie come quella di San Giuliano di Puglia dove — a seguito del tremendo terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Molise — una scuola è crollata provocando la morte di 29 persone, in gran parte bambini.

L'Italia è, purtroppo, un Paese ad alto rischio di calamità naturali e, tenuto conto che la rete scolastica è ormai da tempo inadeguata e in molti casi fatiscente, le

amministrazioni pubbliche non possono più permettersi di trascurare l'argomento.

Anche a Catania, a seguito dell'evoluzione della crisi provocata dall'eruzione dell'Etna, l'amministrazione comunale si è trovata costretta a disporre la chiusura delle scuole al fine di verificare la stabilità delle strutture e di tutelare la sicurezza degli studenti.

La situazione è drammatica soprattutto nelle regioni del sud. Sappiamo, infatti, che più della metà degli edifici che quotidianamente accolgono bambini e studenti non è in regola con le certificazioni e con gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza.

Nel febbraio di quest'anno, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato condotto uno studio sulle condizioni dell'edilizia scolastica per verificare la precarietà delle strutture. Lo studio ha preso in considerazione sei parametri fondamentali: qualità di tetti, pavimenti, impianti elettrici, fognari, idrici e di riscaldamento. I risultati che ne sono emersi confermano ancora una volta che esistono due Italie: una con scuole in ottime o in discrete condizioni e una rimasta tremendamente indietro.

Il dato allarmante è che ben 5.468 istituti, ossia il 57,02 per cento del totale, sono sprovvisti del parametro sul quale si

giudica l'idoneità a sopportare un terremoto. Una scuola su due non ha il certificato di idoneità statica. Inoltre, il 20 per cento degli edifici scolastici ha più di mezzo secolo di vita e un altro 35 per cento è stato realizzato prima del 1965. Inoltre, il 71,1 per cento delle scuole non ha il certificato di prevenzione anti-incendi e nel 20,9 per cento dei casi non sono stati addestrati gli alunni all'emergenza.

Auspiciando una rapida approvazione di nuove norme tecniche sull'edilizia scolastica, ispirate ai più avanzati principi di sicurezza e di prevenzione anti-sismica, si rende nel frattempo necessario intervenire anche in sede legislativa.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, modificare la normativa vigente in materia introducendo all'articolo 5 della legge n. 23 del 1996 una norma in cui si prevede che — ai fini della prevenzione del rischio sismico — gli edifici scolastici di ogni ordine e grado ubicati in zone a rischio non debbano avere, di norma, più di due piani (piano rialzato e primo piano).

In tale modo si vuole rispondere all'esigenza di assicurare ai nostri figli delle scuole sicure, costruite possibilmente non in cemento armato e su più piani, ma secondo criteri modulari, ecologici e anti-sismici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai fini della prevenzione del rischio sismico, le norme tecniche-quadro di cui al comma 1 devono prevedere per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado ubicati in zone a rischio un'altezza non superiore a due piani, individuati in un piano rialzato e in un primo piano ».

€ 0,26



14PDL0038370